



TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

nel procedimento n. 5/18 c/Baratta Giorgio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'11.09.2018, il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi, ha disposto il deferimento di Baratta Giorgio dinanzi al Tribunale Federale per rispondere delle seguenti violazioni:

“Capo A) al sig. Giorgio Baratta artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in n. 3 video apparsi su Facebook sul gruppo “Amici delle bocce”, rispettivamente in data 28 maggio, 22 e 24 giugno 2018, giudizi e rilievi gravemente lesivi dell’immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis nonché della reputazione e della dignità del medesimo, evidenziando tali dichiarazioni un contenuto di natura diffamatoria, volto a riportare circostanze non corrispondenti al vero e tese ad offendere e vilipendere il Presidente Federale nel suo complesso arrecando un grave danno d’immagine nonché alla reputazione dei predetti soggetti;

Capo B) al sig. Giorgio Baratta artt. 1, 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. a) RGD FIB, art. 17 comma 2 lett. b) e c) R.O. FIB, per aver altresì partecipato alla gara tenutasi il 24 giugno 2018 in località Borgaretto (TO), organizzata dall’ANCOS, senza aver ottenuto l’approvazione dell’Organo Federale competente in palese violazione della Delibera del Consiglio Federale competente del 29/05/18, emessa in applicazione delle norme poc’anzi richiamate, e per non essersi astenuto dall’esercitare forme di protesta pubblica nelle modalità indicate dalla predetta norma, avvalendosi oltretutto nel caso di specie di mezzi di pubblica diffusione quale Facebook.

Tali condotte risultano aggravate ai sensi dell'art. 57 RGD FIB comma 6 lett. f) per aver commesso il fatto rilasciando tramite Facebook dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle Istituzioni Federali".

L'azione disciplinare nei confronti del sig. Giorgio Baratta veniva avviata dal Procuratore Federale il 28/06/2018 su impulso della Segreteria Generale FIB che, in data 26/06/2018, inviava al Procuratore una nota ed annessi n. 3 video apparsi sul gruppo "Amici delle bocce" rispettivamente datati 28 maggio, 22 e 24 giugno 2018.

Rilevava il procuratore che *"In tali video il sig. Baratta rilasciava diverse dichiarazioni il cui tenore e contenuto, anche alla luce delle modalità utilizzate, risultavano gravemente lesive dell'immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis nonché della reputazione e della dignità del medesimo, essendo altresì volte, stante la loro natura diffamatoria, ad offendere e vilipendere i predetti soggetti, riportando altresì circostanze non corrispondenti al vero ed arrecando loro un grave danno d'immagine.*

Il sig. Baratta annunciava altresì con grande enfasi che avrebbe partecipato alla gara tenutasi il 24/06/18 in località Borgaretto (TO), organizzata dall'ANCOS, senza aver ottenuto l'autorizzazione del competente Organo Federale, in palese contrasto con la Delibera del Consiglio Federale del 29/05/18 e la normativa FIB, circostanza poi confermata dallo stesso Baratta.

Espletata pertanto la suddetta attività d'indagine, l'Ufficio della Procura inviava al sig. Giorgio Baratta la comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento ex art. 43, comma 4 RGD (notificata al medesimo in data 27/07/18), assegnando termine di 10 giorni per il deposito di memorie difensive.

In data 03/08/18 il sig. Baratta, tramite il proprio difensore avv. Mauro Carena, inviava una memoria difensiva con la quale contestava in fatto ed in diritto le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura nei suoi confronti, ritenendo lecite e non disciplinarmente rilevanti le condotte a lui contestate. Concludeva infine chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare per non aver posto in essere l'incolpato alcuna condotta in violazione delle norme statutarie, regolamentari o di comportamento.

All'esito delle indagini, la Procura riteneva confermate le ipotesi accusatorie e procedeva, pertanto, al deferimento dell'incolpato con provvedimento dell'11/09/2018 evidenziando l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

1. Video del 28/05/18;



2. Video del 22/06/18;
3. Video del 24/06/18;
4. Delibera del Consiglio del 29/05/18 e relativa lettera di invio del 05/06/18;
5. Comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento ex art 43, comma 4 RGD inviata a Giorgio Baratta;
6. Memoria difensiva di Giorgio Baratta con l'avv. Mauro Carena.

Il Tribunale Federale, con provvedimento del 14/09/2018 fissava l'udienza per la trattazione all'11/10/2018.

Successivamente, su istanza dell'incolpato, l'udienza veniva differita al 18/10/2018.

In data 12/10/2018 l'incolpato, a mezzo del proprio difensore Avv. Mauro Carena, depositava presso la Segreteria del Tribunale Federale una memoria difensiva.

All'udienza del 18/10/2018 era presente, per il deferito Baratta, l'Avv. Alessia Tioli in sostituzione dell'Avv. Mauro Carena. L'avv. Tioli deduceva che l'incolpato era impossibilitato a presenziare all'udienza, in quanto impegnato altrove per motivi di lavoro; non produceva, però, documentazione attestante tale impedimento.

Il Presidente apriva l'udienza dando per letti, su accordo delle parti, i capi d'incolpazione di cui al presente procedimento.

Il Procuratore eccepiva la tardività della seconda memoria difensiva depositata dall'incolpato in data 12.10.2018, in quanto prodotta oltre i termini dei 3 giorni previsti, con riferimento alla prima udienza fissata dal Tribunale alla data dell'11.10.2018.

La difesa non eccepiva nulla al riguardo. Il Tribunale si riservava in camera di consiglio.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva, dichiarava lo stralcio della memoria depositata in data 12.10.2018 dall'incolpato Baratta e dell'annesso documento, stante la tardività del deposito e la perentorietà del termine posto dall'art. 29 comma 1 RGD.

Il Procuratore chiedeva valutarsi il comportamento tenuto dall'incolpato che, inizialmente, aveva chiesto il rinvio per essere presente e poi non compariva, senza provare alcun legittimo impedimento. Per il resto, si riportava all'atto di deferimento.

La difesa rilevava che le memorie stralciate riproducevano quanto già rappresentato nella memoria depositata in data 03.08.2018 alla quale si riportava ed insisteva per l'accoglimento delle relative conclusioni, deducendo l'insussistenza di violazione di norme disciplinari da parte del deferito.



Il Tribunale, dato atto, rinviava all'udienza del 26 ottobre 2018 per dare all'incolpato la possibilità di comparire ed eventualmente rendere dichiarazioni e, infine, per la discussione e formulazione delle rispettive richieste.

L'udienza del 26/10/2018 veniva poi differita d'ufficio al 09/11/2018, stante l'impedimento di uno dei membri del Tribunale.

All'udienza del 09/11/2018, l'incolpato non si presentava per impegni di lavoro ma depositava, a mezzo della difesa, dichiarazioni scritte; al termine della discussione le parti precisavano le conclusioni e le rispettive richieste.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza.

Il Tribunale si riservava il deposito della motivazione nei termini previsti dal RGD FIB.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore Federale ha contestato al sig. Giorgio Baratta la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in n. 3 video apparsi su Facebook, sul gruppo "Amici delle bocce", rispettivamente in data 28 maggio, 22 e 24 giugno 2018 giudizi e rilievi gravemente lesivi dell'immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis.

Tali video, secondo il deferimento del Procuratore Federale, evidenziano un contenuto di natura diffamatoria, volto a riportare circostanze non corrispondenti al vero e tese ad offendere e vilipendere il Presidente Federale e la Federazione nel suo complesso arrecando un grave danno d'immagine nonché alla reputazione dei predetti soggetti.

Il Procuratore Federale ha altresì contestato al sig. Giorgio Baratta la violazione degli artt. 1, 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. a) RGD FIB, art. 17 comma 2 lett. b) e c) R.O. FIB, per aver altresì partecipato alla gara tenutasi il 24 giugno 2018 in località Borgaretto (TO), organizzata dall'ANCOS, senza aver ottenuto l'approvazione dell'Organo Federale competente in palese violazione della Delibera del Consiglio Federale competente del 29/05/18.

L'incolpato Baratta ha contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti esponendo di non aver mai rivolto offese o ingiurie nei confronti di nessuno ma di aver reso quelle dichiarazioni nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e, comunque, nei limiti del "diritto di critica", quale portavoce di un malcontento generale in merito ad alcune norme statutarie e decisioni della federazione circa il divieto posto ai propri associati di svolgere gare organizzate da altre federazioni senza la previa autorizzazione della federazione d'appartenenza e, pur ammettendo di aver usato un tono polemico e "parole forti" o "termini politicamente non corretti" o "fuori le righe" (cfr. dichiarazioni scritte prodotte all'udienza del 9.11.2018), ha negato di aver offeso o vilipeso l'immagine della Federazione e dei suoi vertici.

Ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare l'infondatezza delle imputazioni a lui ascritte e di mandarlo dunque assolto dalle stesse.

* * * * *

Gli addebiti mossi all'incolpato Giorgio Baratta sono fondati.

Lo stesso non ha in alcun modo smentito i fatti contestati, ma si è limitato ad invocare l'esimente del diritto di critica.

Come menzionato dalla stessa difesa nelle memorie prodotte in fase istruttoria, invece, il "diritto di critica", per essere legittimo e rientrare nel più generale diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero (tutelato dall'art. 21 Cost.) deve presentare i requisiti dell'interesse pubblico, continenza e verità e rispettare la correttezza del linguaggio senza scadere in ingiurie, offese e senza mai trascendere in attacchi personali rivolti a colpire la figura nei cui confronti si sta rivolgendo la critica.

In realtà non vi è dubbio che l'incolpato nelle dichiarazioni rese a mezzo di video pubblicati sul social network "Facebook", abbia rilasciato dichiarazioni gravemente lesive dell'onorabilità e decoro sia del Presidente che della Federazione e degli organi posti al suo vertice, ai quali vengono rivolte vere e proprie invettive ed offese personali.

Dalla visione dei video prodotti dalla procura emerge chiaramente la volontà del Baratta di denigrare e ledere pubblicamente l'immagine della Federazione nel suo complesso tramite una serie di comportamenti e dichiarazioni in palese contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza morale e materiale che deve contraddistinguere il comportamento di ogni tesserato.

In uno dei video, infatti, si vede l'incolpato seduto dietro una scrivania sulla quale campeggia, a lettere cubitali, un cartello con la scritta "SQUALIFICATEMI", mentre lo




stesso, con fare provocatorio, prima offende il presidente della FIB chiamandolo “*Marco Giunio Primo*”, poi assicura che parteciperà alle selezioni per i campionati Italiani dell’ANCOS senza autorizzazione della FIB e sfida la Federazione “*a tirare fuori le palle*” e ad individuarlo ed a squalificarlo, in caso contrario ad astenersi dal mandare in giro certe “*cagate*” facendo riferimento alla circolare sopra menzionata, applicativa dell’art. 17, co. 2, lett. B) R.O. FIB.

La provocazione dell’incolpato, poi, continua e si aggrava con il successivo video in cui lo stesso, tenendo in mano la ricevuta di pagamento dei campionati sopra menzionati, conferma di aver partecipato agli stessi in spregio delle norme statutarie menzionate che richiedono, quantomeno una comunicazione ed autorizzazione da parte della federazione di appartenenza, e ribadisce nuovamente le offese sia nei confronti del Presidente, chiamandolo nuovamente “*Marco Giunio Primo*”, sia della Federazione, definendo “*editti*” le circolari come quella appena violata e accusando, nel contempo, la stessa di non esser stata neanche capace di inviare un “*paio di scagnozzi muniti di chiacchiere e distintivo, perché siete soltanto quella roba lì voi della FIB...*”.

Non vi è chi non vede, quindi, come le affermazioni dell’incolpato sopra menzionate siano lesive dell’onorabilità e prestigio sia del Presidente Federale che degli organi della Federazione Boccistica Italiana, determinando una evidente violazione dell’art. 7) del Codice di comportamento Sportivo del CONI (*7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.*); recepito pienamente sia dallo Statuto FIB, all’art. 8, co. 1), che dal RGD FIB, all’art. 1), comma 7, laddove espressamente statuisce che: “*i tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni*” e dall’art. 60 co. 2, lett. n), RGD FIB, quando sanziona l’offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi suo organo, tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione (menzionando specificatamente anche Facebook), e dall’art. 57, co. 6. lett. f) che prevede “*l'utilizzo del mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di diffusione*” (tra cui ormai è universalmente ricompreso anche *Facebook* quale mezzo diretto ad una molteplicità di persone) come aggravante speciale.

Sul punto la difesa, invece, sostiene che il Baratta non avrebbe tenuto un comportamento rilevante ai fini disciplinari avendo solamente esercitato il diritto di



critica, costituzionalmente garantito dagli art. 21 Cost., ed essendosi *“limitato a dissentire sull’operato del Presidente e della Dirigenza Federale non usando mai espressioni volgari o sconvenienti”*.


In realtà non si può convenire con tale assunto in quanto dalla visione dei video sopra menzionati, al contrario, appare evidente il complessivo intento denigratorio e provocatorio del Sig. Baratta, così come emerge sia dal tono tenuto in tutti e tre i filmati sia dall’uso di espressioni sconvenienti ed offensive quali: *“tirate fuori le palle”*; *“non siete stati capaci di inviare due scagnozzi con chiacchiere e distintivo perché siete solo quella roba lì voi della FIB”* oppure ad epiteti quali: *“cagate”* ed *“editti”* rivolti ad atti formali della federazione ed in particolare alla circolare avente ad oggetto una delibera del Consiglio Federale del 29.05.2018 che non ha fatto altro che applicare una precisa norma dell’Ordinamento Organico Federale (art. 17, co. 2, lett. B); infine chiamando con tono denigratorio ed offensivo il Presidente Federale *“Marco Giunio Primo”*.

Per un corretto esercizio del diritto di critica il dichiarante si sarebbe dovuto limitare ad esprimere giudizi o rilievi ed avanzare proprie proposte o idee, senza però mai offendere o sminuire l’autorità e la dignità di alcuno.

Tale requisito della *“continenza espressiva”* assume maggior valore e deve essere massimamente rispettato proprio in ambito sportivo laddove, come più volte rammentato dalla giurisprudenza sportiva di ogni grado, il livello di rigore morale e di attenzione nell’esprimere giudizi tendenzialmente dannosi richiesto ad un tesserato rispetto ad un altro tesserato o alla propria federazione sportiva è ben più elevato rispetto a quello richiesto dall’ordinamento giuridico al cittadino nella definizione di illiceità di tali condotte.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato come il Divieto di Dichiarazioni Lesive posto dall’art. 7 del Codice comportamento Coni preveda un: *“limite della continenza maggiormente rigido di quello posto nell’ordinamento positivo in considerazione dei doveri di lealtà probità e rettitudine che gravano su qualsiasi affiliato, a prescindere dalla circostanza che il fatto contestato abbia violato solo l’ordinamento sportivo e non anche quello penale e, pertanto, l’illecito possa essere accertato e punito solamente dal giudice sportivo”*(cfr. Corte Federale d’Appello FIDTS decisione 1/2018; Tribunale Federale FIDTS Decisione 4/2018).

Da quanto sopra, risulta evidente come il tenore ed il contenuto di quanto posto in essere dal Baratta abbia palesemente violato i principi sportivi di lealtà, probità,



rettezza e correttezza morale e materiale a cui si deve attenere ogni tesserato, avendo questi espresso pubblicamente dichiarazioni denigratorie volte a ledere l'immagine della Federazione e del suo Presidente.

Risulta pertanto accertata, con riferimento al primo capo di incolpazione, la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti a lui ascritti.

Per quanto riguarda il secondo capo d'incolpazione (evidenziato nell'atto di deferimento con la lettera B): *“per avere l'incolpato partecipato alla gara tenutasi il 24 giugno 2018 in località Borghetto (TO) organizzata dall'ANCOS senza aver ottenuto l'autorizzazione dell'Organo Federeale competente”*, non vi è alcun dubbio che, anche in tale caso, l'addebito risulti ampiamente provato stanti le dichiarazioni rese dall'incolpato, che praticamente ha ammesso più volte di aver partecipato alla manifestazione sopra menzionata, peraltro mostrando con atteggiamento di sfida, anche la relativa ricevuta di pagamento d'iscrizione.

Sul punto le giustificazioni del Baratta non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, nessuna rilevanza può avere la circostanza, peraltro dedotta e non provata, della ripetuta inosservanza della stessa norma da parte dei tesserati FIB, non soggetti a sanzione alcuna.

E' difatti pacifico che nel Regolamento FIB esiste una norma specifica che non può rimanere violata dai tesserati.


Né parimenti può ritenersi che una norma sanzionatoria possa venire implicitamente abrogata da una consuetudine contraria, come sostenuto dalla difesa dell'incolpato nella propria memoria.

Anche a voler ritenere tale istituto effettivamente sussistente, ma, si ripete, nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'incolpato, la consuetudine *“contra legem”*, operando in direzione opposta al precetto normativo non può in alcun modo produrre effetti giuridici: essa può, casomai, essere lo spunto per modifiche regolamentari che potranno però trovare attuazione solamente nelle opportune sedi a ciò deputate.

Fino a quando la norma sanzionatoria rimarrà in vigore, quindi, il Giudice non potrà che prenderne atto e conseguentemente applicarla.

Per tali ragioni, quindi, il sig. Baratta va ritenuto responsabile dell'addebito a lui ascritto.

Tutto ciò premesso, si può configurare il seguente quadro sanzionatorio.



Per i motivi sopra menzionati, Giorgio Baratta è risultato responsabile dei fatti a lui ascritti in violazione degli artt. 1, 2, 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 8 Statuto FIB e degli artt. 1, e 60, co. 2 lett. i ed n) RGD FIB, di cui al capo A) del deferimento.

Per il calcolo della pena si richiama l'art. 60, comma 3 ultimo capoverso RGD FIB che prevede, per l'infrazione di cui all'art. 60, co. 2 lett. n), la sanzione della squalifica da 3 a 6 mesi. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di 3 (tre) mesi.

Trattandosi di prima infrazione risultano altresì applicabili le circostanze attenuanti generiche, da considerarsi equivalenti alla contestata aggravante ex art. 57 comma 6 lett. f). In relazione al capo A) di incolpazione, si ritiene quindi congrua la sanzione della squalifica per mesi tre.

Con riferimento all'incolpazione di cui al capo B), per l'infrazione di cui all'art. 60 comma 2 lett. a), per aver partecipato a manifestazione non approvata e/o senza il dovuto permesso dell'Organo Federale competente, il Regolamento prevede, all'art. 60, comma 3 lett. a) la sanzione dell'ammonizione, trattandosi di prima infrazione; sanzione da ritenersi assorbita in quella della squalifica comminata in relazione al capo A).

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene congrua, pertanto, l'applicazione al caso in esame della sanzione pari a 3 (tre) mesi di squalifica, come meglio indicata in dispositivo, letto all'udienza del 09/11/2018, qui interamente riportato e richiamato.

Il Tribunale Federale

Avv. Antonio De Nisco (Presidente)



Avv. Damiano Carrese (Componente)



Avv. Giorgio D'Alessio (Componente)



Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale Federale a:

- Sig. Giorgio Baratta e per lui all'Avv. Mauro Carena;
- Sig. Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi

Roma, 16/11/2018

DEPOSITATO OGGI

Roma, 16/11/2018
FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Vittoriano, 113/115 - 00199 ROMA
Tel. 06/87674653